

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

106.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDICE

PAG.	PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996);	
Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912);	
Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprensività del relativo trattamento economico (733);	
Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979);	
Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274);	
Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394);	
Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490);	
Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621);	
	Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981);
	Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268) 2
	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> 2, 3, 5, 8 11, 12, 13, 14, 15
	Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> 8, 15, 16
	Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 4, 5, 6, 8, 10 12, 13, 14, 15, 16
	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (PCI) 3, 4, 5 9, 11, 12
	Fracchia Bruno (PCI) 5, 6, 7, 10, 15
	Fumagalli Carulli Ombretta (DC), <i>Relatore</i> .. 2, 4 11, 12, 13, 14, 15, 16
	Maceratini Giulio (MSI-DN) 9, 12, 15
	Nicotra Benedetto Vincenzo (DC) 3, 4 8, 9, 10, 11
	Rizzo Aldo (Sin. Ind.) ... 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14

La seduta comincia alle 17,10.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della disussione dei disegni di legge: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996); Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912); e delle proposte di legge Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733); Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979); Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394); Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490); Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621); Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981); Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

dei disegni di legge: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; « Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico »; Ferrari Marte ed altri: « Responsabilità disciplinare dei magistrati »; Zangheri ed altri: « Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato »; Violante ed altri: « Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari »; Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato »; Del Pennino ed altri: « Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato »; Gargani: « Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

Poiché gli emendamenti presentati investono la competenza consultiva della I Commissione, la loro votazione avverrà in linea di principio, restando conseguentemente sospesa quella dei relativi articoli.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Ricordo che la Commissione aveva esaminato i primi sedici articoli accantonando l'articolo 1. Faccio presente che l'approvazione dei successivi articoli è subordinata a quella dell'articolo 1.

Riesaminando gli emendamenti finora approvati in linea di principio, ho rilevato l'opportunità di procedere ad una loro riformulazione e riterrei opportuno svolgere una seduta appositamente dedicata a modificare gli emendamenti sinora approvati. In particolare, propongo di rivedere tutta la parte sulla responsabilità disciplinare prima di passare al capo terzo sulle incompatibilità. D'altra parte, proprio perché la Commissione ha lavorato senza avere alle spalle un Comitato ristretto, l'approvazione in linea di principio degli emendamenti dovrebbe poter consentire in sede di coordinamento un intervento più ampio e incisivo del normale.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Condivido la proposta del relatore. Vorrei ricordare al relatore e ai colleghi che in una delle precedenti sedute avevo sollevato perplessità — che mi pareva il ministro Vassalli condividesse — in ordine alla nuova formulazione della lettera a) del primo comma dell'articolo 2. Sarebbe opportuno trovare una diversa formulazione di tale norma.

ALDO RIZZO. Potremmo procedere a esaminare la restante parte del provvedimento sino all'articolo 26. Successivamente, sarebbe opportuno istituire un Comitato ristretto per rivedere la formulazione degli emendamenti sinora approvati in linea di principio.

PRESIDENTE. Prendo atto della proposta del relatore, ma non credo sia possibile procedere ad una nuova valutazione nel merito degli emendamenti già approvati, sia pure in linea di principio. Poiché l'esame dei provvedimenti si sta svolgendo in sede legislativa, si potrà eventualmente intervenire in modo più incisivo in sede di coordinamento, ma non mi sembra possibile andare oltre.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Comunque per i successivi articoli ritengo valida la proposta dell'onorevole Rizzo di istituire un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Questa strada può certamente essere seguita. Desidero però far presente che ove le nostre più acute argomentazioni fossero dibattute in quella sede ristretta, sfuggirebbero al resoconto stenografico e non risulterebbero agli atti parlamentari.

Proseguiamo la discussione del provvedimento.

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

(Rapporti con altri giudizi).

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto: ma se per questo è iniziato il processo penale, il procedimento disciplinare è sospeso fino al provvedimento di archiviazione o al passaggio in giudicato della sentenza.

2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare soltanto la sentenza irrevocabile di condanna e quelle di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole o del decreto penale di condanna.

17. 2. Rizzo.

Al comma 2, dopo le parole di condanna aggiungere le seguenti le sentenze di non luogo a procedere.

17. 1.

Il Governo.

ALDO RIZZO. Ho presentato l'emendamento 17. 2 perché nel testo dell'articolo 17 vi è una dimenticanza. Alla fine del primo comma dell'articolo 17 si precisa che il procedimento disciplinare è sospeso fino al provvedimento di archiviazione o al passaggio in giudicato della sentenza. Si è dimenticato di aggiungere il decreto penale di condanna, che pure passa in giudicato e può riguardare delitti per i

quali è prevista, soltanto o in alternativa, la pena pecuniaria in riferimento a fatti che possono anche integrare gli estremi dell'illecito disciplinare.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Ritengo opportuno l'emendamento presentato dall'onorevole Rizzo e lo accetto.

Vorrei chiedere al rappresentante del Governo la ragione che ha indotto alla presentazione dell'emendamento 17.1 che propone di aggiungere al comma 2, dopo le parole: « a sentenza irrevocabile di condanna », le parole: « le sentenze di non luogo a procedere ». Non vorrei sbagliare, ma le sentenze di non luogo a procedere, previste dall'articolo 425 del codice di procedura penale come esito dell'udienza preliminare, vengono emanate nell'ipotesi in cui esista una causa di estinzione del reato o per la quale l'azione non debba essere iniziata o non possa proseguire. Si tratta delle ipotesi della mancata proposizione della querela (quando il reato è perseguibile a querela), della remissione della querela, della prescrizione o dell'amnistia.

Poiché in questa legge l'azione disciplinare viene impostata come procedimento autonomo, anche in riferimento ai presupposti del procedimento penale, mi chiedo quale rilevanza possano avere tali ipotesi ai fini di una decisione sotto il profilo disciplinare.

Per quale motivo attribuire autorità di cosa giudicata ad una sentenza di non luogo a procedere i cui presupposti sono ininfluenti per la definizione del procedimento disciplinare? Sinceramente non capisco.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La precisazione è giustificata da esigenze di coordinamento con il nuovo codice di procedura penale e dalla necessità di estendere l'autorità di cosa giudicata, nel giudizio disciplinare, anche alle sentenze pronunciate prima della fase dibattimentale. Il « non luogo a procedere » è applicato anche per ragioni di merito.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Occorre attribuire autorità di cosa giudicata se si deve — com'è giusto — stabilire un nesso tra la sentenza conclusiva del processo penale ed il procedimento disciplinare, nell'ipotesi in cui con la sentenza che conclude l'udienza preliminare si statuisca che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non l'ha commesso.

ALDO RIZZO. Il comma 2 sancisce « perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso »: solo in questi due casi sembra vi sia autorità di cosa giudicata.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Quando si accerti — ribadisco il concetto — che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo abbia commesso.

ALDO RIZZO. Si può accertare perché vi è il riferimento all'articolo 425 del codice di procedura penale.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Mi pare di capire l'obiezione sollevata dalla collega Finocchiaro Fidelbo in questo senso: così come all'interno delle sentenze di proscioglimento vengono enucleate due tipologie (il fatto non sussiste e l'imputato non l'ha commesso), per le stesse ragioni si dovrebbe, nell'ambito delle sentenze di non luogo a procedere, proposte dal Governo, distinguere tra alcune tipologie di non luogo a procedere ed altre.

L'osservazione dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo mi pare abbia una sua consistenza logica.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Concordo sia con le considerazioni del relatore, sia con le osservazioni dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo. A mio avviso, il comma 2 dell'articolo 17 andrebbe riformulato nel senso che « Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare soltanto la sentenza irrevocabile di condanna e quelle di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso ».

ALDO RIZZO. Credo che la preoccupazione prospettata dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo abbia una sua logica se si tiene presente la formulazione del comma 2. In sostanza, inserendo accanto alla sentenza irrevocabile di condanna quelle di non luogo a procedere può sorgere il dubbio che il riferimento all'espressione « il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso » sia limitato alle sentenze di proscioglimento e non anche a quelle di non luogo a procedere.

Se si volesse chiarire il contenuto della disposizione, si dovrebbe dire « Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare soltanto la sentenza irrevocabile di condanna e quelle di proscioglimento o di non luogo a procedere se affermano che il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ».

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento del Governo tende ad inserire dopo le parole « a sentenza irrevocabile di condanna » le parole « e sentenze di non luogo a procedere » ferma restando la specificazione « perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso ». Quindi, si applica il valore di cosa giudicata ai giudizi disciplinari per le sentenze di non luogo a procedere, in quanto il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso.

ALDO RIZZO. Rimane pur sempre il problema di fondo.

BRUNO FRACCHIA. Siamo d'accordo nel non voler precludere l'azione disciplinare ogniqualvolta l'assolutoria sia data per altri motivi di estinzione del reato. Si tratta di elaborare una formulazione diversa: mi associo quindi al suggerimento dell'onorevole Rizzo inserendo, accanto alla sentenza irrevocabile di condanna, quelle di proscioglimento e di non luogo a procedere.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Allo scopo di dissipare ogni equivoco interpretativo, preannuncio la pre-

sentazione di un emendamento sostitutivo del comma 2 dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare soltanto la sentenza irrevocabile di condanna, nonché quelle di non luogo a procedere o di proscioglimento in quanto affermativo che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

17. 3.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro l'emendamento 17. 1 e accetto l'emendamento 17. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio, l'emendamento Rizzo 17. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 17. 3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Essendo stati approvati alcuni emendamenti in linea di principio, la votazione dell'articolo 17 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Sospensione cautelare necessaria).

1. Il magistrato sottoposto a processo penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio con provvedimento della sezione disciplinare ed è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui un provvedimento restrittivo della libertà personale o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida.

2. La sospensione permane sino alla sentenza istruttoria di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di assoluzione; può essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura restrittiva della libertà personale cessa o viene revocata.

3. Al magistrato sospeso, ai figli minorenni o al coniuge può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

4. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza istruttoria non più soggetta ad impugnazione o è assolto con sentenza irrevocabile.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La sezione disciplinare sospende dalle funzioni e dallo stipendio — il magistrato sottoposto a processo penale e lo colloca fuori dal ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stata adottata contro di lui una misura cautelare personale.

18. 1.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole ed è collocato con le seguenti e collocato.

18. 3.

Rizzo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazioni o alla sentenza irrevocabile di assoluzione; la sospensione deve essere revocata, anche

d'ufficio dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare viene revocata per carenza di sufficienti indizi di responsabilità; la sospensione può essere revocata, anche di ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione della misura cautelate.

18. 2.

Il Governo.

BRUNO FRACCHIA. Il primo comma dell'articolo 18, nel testo approvato dalla nostra Commissione in sede referente, recita: « Il magistrato sottoposto a processo penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio con provvedimento della sezione disciplinare ed è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui un provvedimento restrittivo della libertà personale o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida ».

Il Governo ha presentato l'emendamento 18. 1 perché questa formulazione non è corretta. E non lo è perché detto così sembra che, mentre la sottoposizione a procedimento penale è l'unica condizione per farsi luogo alla sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, per potersi far luogo al collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura è necessario il provvedimento di convalida di arresto in flagranza. In realtà, non ritengo debba essere così. Infatti, il Governo propone di sostituire il comma 1 dell'articolo 18 con il seguente: « La sezione disciplinare sospende dalle funzioni e dallo stipendio il magistrato sottoposto a processo penale e lo colloca fuori dal ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stata adottata contro di lui una misura cautelare personale ».

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Due sono le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare l'emendamento 18. 1. La prima è che nel testo attuale non è esplicitamente indicato l'organo chiamato ad applicare le sanzioni. La seconda è la necessità di usare una

terminologia conforme a quella delle norme del nuovo codice di procedura penale.

BRUNO FRACCHIA. Siamo d'accordo sulla necessità di indicare meglio il soggetto del periodo, anche se il riferimento alla sezione disciplinare era già previsto, all'interno del periodo, nel testo del primo comma dell'articolo 18.

In realtà, non mi sembra opportuno fare riferimento alla misura cautelare personale. Vorrei porre queste due domande. Perché si sospenda il magistrato dalle funzioni e dallo stipendio è sufficiente la sottoposizione a procedimento penale? Per collocarlo fuori dal ruolo cos'altro è necessario? Nel testo approvato in sede referente vi è un'aggiunta: è necessaria anche la convalida dell'arresto.

Ora, a mio avviso, riferirsi alla misura cautelare personale è un errore, perché nella struttura del nuovo codice di procedura penale, le finalità della misura cautelare personale sono completamente diverse da quelle che si riferiscono solo alla gravità del fatto commesso. In altri termini, potremmo avere un reato grave senza misura cautelare personale. Il potere cautelare nel nuovo codice di procedura penale risponde ad esigenze diverse da quelle che si riferiscono alla gravità del reato. A questo punto, penso sia più corretto il testo dell'articolo 18 approvato in sede referente, nel quale si dice che il collocamento fuori ruolo avviene solo dal giorno della convalida dell'arresto in flagranza. Non capisco il richiamo al potere cautelare.

ALDO RIZZO. Dobbiamo chiarirci le idee. Sono convinto che il testo dell'articolo 18 sia molto discutibile e credo anche che l'emendamento del Governo non contribuisca a fare chiarezza.

Dobbiamo leggere l'articolo 18 in collegamento con l'articolo 19. Questi due articoli prevedono due forme di sospensione cautelare: il primo la sospensione cautelare obbligatoria, il secondo la sospensione cautelare facoltativa.

• Leggendo l'articolo 19 emerge chiaramente che ove il magistrato sia sottoposto

a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, scatta il meccanismo per cui si consente in via facoltativa l'applicazione della sospensione cautelare.

A me pare che l'articolo 18 voglia prefigurare un'ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria non quando vi sia un procedimento penale a carico del magistrato - che può essere originato anche da un fatto colposo, ad esempio le lesioni causate da un incidente stradale; il che mi parrebbe paradossale - ma quando il magistrato, in buona sostanza, va a finire in carcere, quando è privato della libertà personale e quindi è nella impossibilità, direi fisica, di esercitare le sue funzioni. Non vedo quale altro possa essere lo spirito di questo articolo 18.

Se si accettasse l'ipotesi che i due periodi contenuti nel primo comma dell'articolo 18 - « il magistrato sottoposto a processo penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio » e « ed è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura » - sono disgiunti, cioè che entrambi separatamente legittimino la sospensione cautelare obbligatoria, si arriverebbe alla conclusione che per un fatto colposo vi sarebbe sospensione cautelare obbligatoria, mentre, ai sensi dell'articolo 19, per un fatto doloso si prevederebbe la sospensione cautelare facoltativa. Il che sarebbe assurdo!

Mi pare quindi che l'articolo 18 debba essere letto solo con riferimento all'ipotesi in cui il magistrato viene privato della libertà personale, o perché vi è un provvedimento di coercizione personale o perché è stato arrestato in flagranza di reato.

Per queste ragioni ho presentato l'emendamento 18.3 che, ad evitare equivoci, propone di sostituire al comma 1 le parole: « ed è collocato », con le seguenti: « e collocato ». Qualora fosse approvato, il primo comma dell'articolo 18 dovrebbe essere così letto: « Il magistrato sottoposto a processo penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio con provvedimento della sezione disciplinare e collocato fuori dal ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso

contro di lui un provvedimento restrittivo della libertà personale o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida». Questa ipotesi si riferirebbe anche alla sottoposizione ad un procedimento penale per delitto colposo perché se in seguito ad un incidente stradale il magistrato viene messo in carcere, deve trovare applicazione la norma dell'articolo 18, comma 1.

I dubbi interpretativi di questa norma sono dovuti, a mio avviso, al verbo « è » che dovrebbe essere sostituito dalla congiunzione « e ».

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, posto che la sua chiarezza è spietata e la sua interpretazione è logica, mi sia consentito porre un problema a monte: nel caso in cui un magistrato, coinvolto in un incidente stradale, sia imputato di un reato colposo di lieve entità in relazione al quale viene arrestato — magari solo per due giorni —, si può sospenderlo per uno o due anni?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sono dell'avviso che debba essere mantenuto il testo adottato dalla Commissione in sede referente, in quanto è rispondente alle osservazioni testé svolte dal collega Rizzo.

Tra l'altro, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla legge 7 febbraio 1990, n. 19, da noi approvata, con cui si è sancito che la sospensione costituisce un fatto eccezionale, atteso che la regola generale è il mantenimento in servizio. Abbiamo constatato infatti che la sospensione dei pubblici dipendenti si traduce in una spesa per l'erario poiché occorre erogare gli arretrati una volta che costoro siano stati assolti nei tre gradi di giudizio. Credo che un analogo principio debba valere anche nei confronti dei magistrati.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Occorre valutare le ipotesi nelle quali si deve far luogo alla sospensione obbligatoria o a quella facoltativa. Mi pare di capire, però, che comunque il collocamento fuori ruolo sia accessorio rispetto alla sospensione.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Credo che i dubbi sorti scaturiscano da una cattiva lettura dell'emendamento governativo, o forse è la sua formulazione che induce ad interpretazioni diverse. Preannuncio, pertanto, una riformulazione dell'emendamento prevedendo che « La sezione disciplinare sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato sottoposto a processo penale dal giorno in cui è stata adottata contro di lui una misura cautelare personale ».

Chiedo scusa dell'interruzione, ma ho inteso chiarire la posizione dell'esecutivo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Mi rendo conto delle sue considerazioni, ma ci si deve sempre agganciare ad un criterio oggettivo che, nelle intenzioni del Governo, credo sia rappresentato dall'adozione di una misura cautelare personale. Questo però potrebbe risultare inutile ai fini dell'individuazione della gravità del reato, posto che talune ipotesi di reato grave non implicano l'adozione di provvedimenti cautelari. Di conseguenza, si rende opportuno individuare ipotesi oggettive gravi rispetto alle quali consegue il provvedimento di sospensione cautelare ed il collocamento fuori ruolo.

PRESIDENTE. Mi pare che esista solo un problema di formulazione. Ho colto una adesione alla tesi secondo la quale a qualunque ipotesi di reato implicante l'arresto o l'adozione di misure restrittive della libertà personale, consegua la sospensione obbligatoria; mentre è facoltativa purché non sia applicata la restrizione della libertà personale.

Tuttavia vi può essere un caso in cui, in presenza di un reato grave e della facoltà di sospendere, questa non sia applicata, mentre per il solito incidente stradale che può accadere...

ALDO RIZZO. È prevista la revoca.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor presidente, ciò mi consente di avere un

ulteriore elemento ai fini della positiva valutazione del principio delle misure cautelari. È un principio generale della pubblica amministrazione quello secondo cui in presenza di una misura cautelare la sospensione non è facoltativa.

Non si può prescindere da questo, per cui occorre inserire la previsione del collocamento fuori ruolo anche all'articolo 19.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Vorrei ricordare ai colleghi che all'atto dell'approvazione del testo in esame, nel nostro ordinamento l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale era obbligatoria e facoltativa. Attualmente, invece, l'emissione di provvedimenti restrittivi è sempre facoltativa e l'unico limite che incontra è contenuto nell'articolo 280 del codice di procedura penale, nel caso vengano comminate pene superiori a tre anni o l'ergastolo.

Inoltre, non tutte le misure cautelari personali sono coercitive, nel senso che impongono la detenzione domiciliare o in casa di cura, perché esiste anche l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nel testo del Governo, inoltre, quando si parla di misura cautelare personale e si fa riferimento ad un provvedimento adottato dal giudice delle indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, non si prendono in considerazione altre ipotesi che erano previste nel testo originario, come per esempio l'arresto in flagranza — a sua volta distinto in obbligatorio e facoltativo — ed il fermo operato dalla polizia giudiziaria e poi eventualmente convalidato, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice delle indagini preliminari, il quale può, invece di mantenere l'arresto, disporre l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Tutti questi elementi mi fanno ritenere che, come giustamente diceva il collega Fracchia, nel nuovo sistema del codice di procedura penale l'adozione della misura cautelare non sia più indicativa della gravità del fatto e non possa costituire elemento sulla base del quale applicare la sospensione cautelare necessaria dalle

funzioni e dallo stipendio ed il collocamento fuori ruolo del magistrato.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor presidente, credo che leggendo attentamente anche il secondo comma dell'articolo 18 approvato dalla Commissione in sede referente si risolvano tutti i problemi.

GIULIO MACERATINI. Il punto al quale siamo arrivati è che la sospensione obbligatoria, limitata ai casi di arresto o di misure cautelari personali, si rivela insufficiente. Potrebbe infatti darsi il caso di gravi reati che, in base alle norme del nuovo codice di procedura penale, non indurranno il giudice ad adottare la misura dell'arresto; in tal caso, tuttavia, non dovrebbe essere consentita la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni da parte del magistrato e dovrebbe essere adottata la sospensione non facoltativa (perché facoltativa significa discrezionale), ma obbligatoria.

Sarebbe allora preferibile adottare una norma simile a quella della vecchia legge sull'ordinamento della professione forense, la quale prevedeva che certi tipi di imputazione comportavano obbligatoriamente la sospensione dall'esercizio della professione. « Certi tipi di imputazione »: quindi, si faceva riferimento alla gravità del reato.

Un doppio riferimento, alla gravità del reato e all'adozione di misure cautelari personali, consentirebbe pertanto di coprire tutte le ipotesi di applicazione della sospensione cautelare necessaria.

Certo, mi rendo conto delle polemiche che sorgerebbero in proposito, perché il semplice riferimento al reato — che all'inizio può sembrare gravissimo e poi col tempo può rivelarsi di lieve entità — potrebbe portare a realizzare ingiustizie.

Come dicevo, la sospensione cautelare necessaria viene inflitta all'avvocato quando viene arrestato, perché egli si trova nella impossibilità pratica di esercitare le sue funzioni.

È stato fatto osservare, credo giustamente, dall'onorevole Fracchia e dall'ono-

revole Finocchiaro Fidelbo che in base alle norme del nuovo processo penale, l'arresto è una misura eccezionale che si applica in casi particolari, per cui la sospensione necessaria dalle funzioni del magistrato non può essere limitata al caso dell'arresto, in quanto imputazioni anche gravi non comportano sempre la riduzione in vincoli dell'imputato.

Qualora la Commissione decidesse di mantenere il riferimento al provvedimento restrittivo della libertà personale come parametro della sospensione necessaria dalle funzioni del magistrato, sarebbe comunque opportuno che essa fosse consapevole delle implicazioni di tale scelta.

BRUNO FRACCHIA. Cogliendo le osservazioni dell'onorevole Maceratini, si potrebbe stabilire che la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed il collocamento fuori dal ruolo si applichino non nel caso di misura cautelare personale, ma a fronte di reati per i quali è prevista la misura coercitiva sancita dall'articolo 280 del codice di procedura penale. Tale norma recita: « Salvo quanto disposto dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni ». Indipendentemente dal fatto che la misura coercitiva sia adottata o no (sappiamo che ciò avviene discrezionalmente), dobbiamo riferirci a quei reati per i quali è prevista in astratto la misura cautelare.

La soluzione da me proposta coprirebbe tutta la fascia di illeciti che, a nostro avviso, meritano la sospensione obbligatoria. Dobbiamo riferirci all'articolo 280 del codice di procedura penale. Dovremmo dire: « Il magistrato sottoposto a processo penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio con provvedimento della sezione disciplinare ed è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura quando nei suoi confronti si procede per i reati previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale o

quando è stato emesso contro di lui un provvedimento restrittivo della libertà personale ». Sia nel caso in cui venga assunto nei confronti del magistrato un provvedimento restrittivo della libertà personale, sia nel caso in cui tale misura non venga adottata, quando si proceda per uno dei reati previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale deve scattare il provvedimento di sospensione cautelare necessaria.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. In tal modo si restringerebbero eccessivamente i margini di valutazione da parte della sezione disciplinare. Riterrei opportuno mantenere una certa discrezionalità.

BRUNO FRACCHIA. Non ha importanza che si applichi o meno la misura cautelare, l'importante è la fattispecie per la quale si procede nei confronti del magistrato.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo che il problema della sospensione obbligatoria non possa essere risolto distinguendo in relazione alla gravità dei reati, ma solo con un riferimento oggettivo, immediatamente individuabile, costituito dall'applicazione nei confronti del magistrato di una misura cautelare personale. Qualunque sia il reato in relazione al quale viene applicata una misura cautelare, credo non si possa pensare di affidarsi ad un provvedimento facoltativo, che potrebbe essere per varie ragioni rinviato, consentendo a quel magistrato di continuare ad amministrare giustizia. Credo che la norma sia limpida, perché fa riferimento ad un fatto oggettivo che non consente alcuna interpretazione. Nel momento in cui nei confronti di un magistrato sottoposto a procedimento penale viene adottata una misura cautelare personale, si deve applicare la sospensione cautelare. Questo criterio è semplice ed automatico. Credo che il testo approvato dalla Commissione in sede referente, modificato dall'emendamento presentato dal

Governo sia più rispondente alle finalità dell'istituto della sospensione cautelare necessaria.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. E nel caso di arresto in flagranza?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sono dell'avviso di mantenere il testo adottato dalla Commissione in sede referente.

ALDO RIZZO. Questo testo, però, si riferisce all'arresto in flagranza senza contemplare l'ipotesi del fermo dell'indiziato di reato che, secondo me, va prevista.

Occorre fare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale i quali, con misure di coercizione personale, con l'arresto in flagranza o il fermo, privano il magistrato della libertà personale impedendogli l'esercizio della professione.

PRESIDENTE. Si può sempre aggiungere nel testo l'ipotesi del fermo.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Suggestirei al Governo di sostituire nell'emendamento 18.1 la previsione della « misura cautelare personale » con « provvedimento restrittivo della libertà personale » che comprende sia il fermo, sia l'arresto, sia il provvedimento restrittivo in senso proprio.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto la precisazione del relatore ed anche al fine di evitare gli equivoci interpretativi cui hanno fatto riferimento gli onorevoli Fracchia e Rizzo, riformulo l'emendamento 18.1.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato la seguente riformulazione dell'emendamento 18. 1:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La sezione disciplinare sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca

fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato sottoposto a procedimento penale dal giorno in cui è adottato contro di lui un provvedimento restrittivo della libertà personale.

18. 1.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Secondo me la formulazione dell'emendamento 18.1 è poco garantista. Tra l'altro, la revoca configurata dal nuovo codice di procedura penale è diversa dal vecchio istituto. Secondo la vostra logica potrà anche andar bene, secondo la mia no.

Il comma 2 dell'articolo 18 prevede la possibilità di revoca da parte della sezione disciplinare della sospensione — che, è bene ricordarlo, concerne lo stipendio, le funzioni ed il collocamento fuori ruolo — anche nell'ipotesi di cessazione della misura restrittiva della libertà personale, il che in teoria può verificarsi per la scadenza dei termini di custodia cautelare o per la mancata convalida dell'arresto o del fermo da parte del GIP. E qui si configura la prima discrasia rispetto alla riformulazione del comma 1, in quanto la sospensione non dovrebbe decorrere dal momento in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria operano l'arresto o il fermo, ma dalla convalida da parte del GIP.

Veniamo ora alla revoca: il provvedimento restrittivo della libertà personale in un regime totalmente nuovo, qual è quello contemplato nel codice di procedura penale, può essere revocato anche in presenza di prove circa la colpevolezza dell'imputato, per un reato di particolare gravità, quando però non sussistano più le condizioni di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, cioè allorché non vi siano esigenze cautelari da tutelare.

Riteniamo che questa rappresenti un'ipotesi nella quale si debba far luogo alla reimmissione nel ruolo organico...

PRESIDENTE. Vi è la sospensione facoltativa che può essere fatta valere. Se ci affidiamo alla sospensione facoltativa...

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.
Lo reimmettiamo in ruolo.

PRESIDENTE. No.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.
Perché no? La sospensione facoltativa concerne soltanto le funzioni e lo stipendio, non anche il collocamento fuori ruolo.

PRESIDENTE. In sede di esame dell'articolo 19 sarà opportuno aggiungere anche questa previsione.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Condivido nella sostanza le considerazioni formulate dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Perciò suggerirei la presentazione di un emendamento all'articolo 19 comprendente la misura del collocamento fuori ruolo. Se così non fosse, talune valutazioni espresse dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo avrebbero una loro giustificazione, poiché secondo il nuovo codice di procedura penale le esigenze cautelari sono disposte — *ex* articolo 274 — soltanto in determinati casi. Esprimo, quindi, parere favorevole sull'emendamento 18.1 del Governo.

GIULIO MACERATINI. Dichiaro la mia astensione sull'emendamento 18. 1.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.
Anche il gruppo comunista si astiene sull'emendamento 18. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 18. .1, accettato dal relatore.

(È approvato).

ALDO RIZZO. Ritiro l'emendamento 18. 3.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento 18. 2 del Governo è giustificato da due ragioni. La prima è costituita dalla necessità di fare riferimento anche alle sentenze di non luogo a

procedere, non presenti nell'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 18, per un'esigenza di adeguamento alle norme del codice di procedura penale.

La seconda ragione è costituita dalla necessità di distinguere, per quanto riguarda la revoca, due ipotesi: una obbligatoria, quanto non vi è sufficienza di indizi, e l'altra facoltativa, in tutti gli altri casi di cessazione della misura cautelare. Cioè, la decadenza della sospensione avviene automaticamente allorquando vi sia un provvedimento di revoca della misura cautelare per insufficienza di indizi (questo elemento di fatto deve giocare a favore del magistrato), mentre in tutti gli altri casi (quando non esistono esigenze probatorie, ma permangono gravi indizi di responsabilità), la decadenza della sospensione deve essere facoltativa. Questo è il senso dell'emendamento del Governo.

ALDO RIZZO. Nell'emendamento 18. 2 del Governo si afferma che la sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazioni o alla sentenza irrevocabile di assoluzione, viene cancellato il riferimento alla sentenza istruttoria di proscioglimento che, a mio avviso, dovrebbe essere ripristinato.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Condivido l'osservazione dell'onorevole Rizzo. È necessario far riferimento sia alla sentenza di non luogo a procedere sia a quella di proscioglimento, perchè la prima consegue all'indagine preliminare, mentre la seconda si riferisce alla fase dibattimentale e quindi comprende la sentenza di non doversi procedere e la sentenza di assoluzione.

ALDO RIZZO. Nella fase dell'udienza preliminare si parla di non luogo a procedere, nella fase dibattimentale si parla di proscioglimento.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accogliendo il suggerimento dell'onorevole Rizzo, riformulo l'emendamento 18. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento 18. 2:

Sostituire il comma 2 con il seguente

2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazioni o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione deve essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare viene revocata per carenza di sufficienti indizi di responsabilità; la sospensione può essere revocata, anche di ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione della misura cautelare.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 18.2, come testé riformulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 18. 2 del Governo, nella nuova formulazione, accettato dal relatore.

(È approvato).

In seguito agli emendamenti approvati, è necessario adeguare la formulazione del comma 4.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. A questo proposito presento il seguente emendamento:

Al comma 4, sostituire le parole se è prosciolto con istruttoria non più soggetta ad impugnazione o è assolto con sentenza irrevocabile con le seguenti se è prosciolto con sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o con sentenza irrevocabile di proscioglimento. 18. 4.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 18.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Essendo stati approvati alcuni emendamenti in linea di principio, la votazione dell'articolo 18 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Sospensione cautelare facoltativa).

1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti suscettibili di valutazione disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro o il procuratore generale presso la Corte di cassazione, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, possono chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio.

2. La sezione disciplinare convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato.

3. La sospensione può essere revocata anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento.

4. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 18.

Premesso che non risultano presentati emendamenti a tale articolo, vorrei rilevare la necessità di integrare la norma in discussione con la previsione che anche la sospensione facoltativa determina il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Ciò alla stregua di criteri di coerenza sistematica, nonché in considerazione di quanto emerso nella discussione dell'articolo 18.

ALDO RIZZO. Condivido l'opinione del presidente circa l'opportunità di prevedere il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico poiché in tal modo è consentita la copertura, attraverso concorso, della vacanza determinatasi in organico.

Suggerirei pertanto al relatore, in linea con quanto affermato da altri colleghi, che all'articolo 19 si aggiunga la previsione che la sospensione comporta il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Concordando con le considerazioni svolte dal presidente, e riprese dal collega Rizzo, preannuncio la presentazione di un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sospensione comporta il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura.

19. 1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 19. 1. (*È approvato*).

Essendo stato approvato tale emendamento in linea di principio, la votazione dell'articolo 19 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(*Ricorso per Cassazione*).

1. Contro le decisioni e i provvedimenti in materia di sospensione l'accu-

sato, il Ministro o il procuratore generale possono proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale.

2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite.

3. Il ricorso ha effetto sospensivo, tranne che per i provvedimenti di sospensione del magistrato.

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento ed un subemendamento:

All'emendamento 20. 1, sostituire la parola civili con la seguente penali.

0. 20. 1. 1.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole a sezione unite aggiungere le seguenti civili, entro un anno dalla data di proposizione del ricorso.

20. 1.

Il Governo.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento 20. 1 del Governo tende a fissare un termine per la definizione del giudizio al fine di evitare l'eccessivo protrarsi del procedimento disciplinare, in sintonia con il disposto dell'articolo 11.

Si precisa, inoltre che le sezioni unite della Cassazione competenti in materia sono quelle civili. Ragioni di natura sistematica e di carattere pragmatico inducono a ritenere preferibile la devoluzione del giudizio alle sezioni unite civili anziché a quelle penali. Ciò, del resto, non è contrastato dal richiamo ai termini ed alle forme del codice di procedura penale contenuto nello stesso articolo 20, essendo perfettamente compatibile l'adozione del rito penale, per una più ampia tutela del diritto di difesa dell'interessato, con la celebrazione del giudizio davanti ad un giudice non penale.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Sono d'accordo sulla necessità di fissare un termine per la definizione del giudizio — cioè un anno dalla data di proposizione del ricorso — mentre vorrei che la Commissione ed il Governo riflettessero sulla preferenza accordata alle sezioni civili chiamate ad applicare il codice di procedura penale. Poiché l'Associazione nazionale magistrati in materia ebbe modo di svolgere alcune riflessioni che non riterrei totalmente ingiustificate, accetterei l'emendamento del Governo se prevedesse la devoluzione del giudizio alle sezioni penali anziché a quelle civili.

Del resto, questa è una discussione di antica data che ricorre anche nella dottrina affermatasi in ordine ai procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio superiore della magistratura, tanto che un'osservazione relativamente costante indica quale giudice competente le sezioni penali e non quelle civili, proprio in virtù dell'omogeneità con il tipo di procedura e di normativa chiamato ad applicare.

PRESIDENTE. Mi pare esista una contraddizione tra i commi 1 e 3, trattandosi di ricorsi contro i provvedimenti in materia di sospensione.

A mio avviso, si dovrebbero sopprimere le parole « tranne che per i provvedimenti di sospensione del magistrato ».

BRUNO FRACCHIA. Vorrei osservare che il termine « decisioni », contenuto nel comma 1, deve intendersi riferito a decisioni che non coincidono con i provvedimenti in materia di sospensione, in quanto vi è la decisione di merito e la decisione nel procedimento disciplinare.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Al fine di evitare equivoci interpretativi, preannuncio la presentazione di un emendamento tendente a specificare che contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 18 e 19 e contro le decisioni della sezione disciplinare l'incolpato può proporre ricorso per Cassazione.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole Contro le decisioni dei provvedimenti in materia di sospensione l'accusato, *con le seguenti* Contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 18 e 19 e contro le decisioni della sezione disciplinare l'incolpato.

20. 2.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELE MASTRANTUONO

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il ricorso sospende l'applicazione delle decisioni impugnate, ma continuano ad avere effetto i provvedimenti di sospensione del magistrato.

20. 3.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Torno a ribadire la mia perplessità in merito all'affidamento alle sezioni unite civili della Cassazione della competenza a decidere sui provvedimenti di sospensione, in quanto in quella sede la Corte di cassazione sarebbe chiamata ad applicare il codice di procedura penale.

GIULIO MACERATINI. Si tratta di un problema delicato. Credo che il Governo abbia operato questa scelta perché a presiedere le sezioni unite è chiamato il primo presidente della Corte.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La decisione in materia di legittimità di un provvedimento di sospensione presenta risvolti di natura civilistica.

PRESIDENTE. È indubbiamente una materia delicata per la quale forse è

necessario un approfondimento, anche per rispettare ovvie esigenze di coerenza ordinamentale.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Propongo di accantonare l'emendamento 20. 1 del Governo ed il mio subemendamento 0.20.1.1.

Esprimo altresì parere favorevole all'emendamento del Governo 20. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 20. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 20. 3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Stante l'imminenza di votazioni in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 21 febbraio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO